

## SCHEMA DI CONTRATTO

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 1, D. L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016. **CIG: 93428782D4**

### Tra

Il **Fondo Banche Assicurazioni**, in persona del Dr. \_\_\_\_\_, Presidente del Fondo, con sede legale in Roma, Via Tomacelli, n. 132, c. f. 09895391002 (di seguito: anche “Fondo”, “FBA” o “Committente”);

e

\_\_\_\_\_ in persona del \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_ Via \_\_, n. \_\_\_ P. \_\_\_\_\_ iva \_\_\_\_\_, (di seguito: “Società” e/o “Appaltatore” e/o “Affidatario”);  
ambidue di seguito detti anche congiuntamente “Parti”

### Premesso che

- con Determina a contrarre del \_\_\_\_\_, l'Ufficio di Presidenza del Fondo Banche Assicurazioni ha autorizzato l'espletamento di una procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1, D. L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- con Avviso pubblicato il \_\_\_\_\_, il Fondo Banche Assicurazioni ha indetto un'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte di Operatori Economici potenzialmente interessati a partecipare ad una eventuale successiva procedura per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto in formato elettronico;
- a seguito della ricezione di \_\_\_\_\_ manifestazioni d'interesse, il Fondo Banche Assicurazioni ha invitato tutti gli Operatori Economici a presentare la propria migliore offerta in relazione al servizio in oggetto;
- a seguito della procedura di gara, con Determina del \_\_\_\_\_, l'Ufficio di Presidenza del Fondo Banche Assicurazioni ha approvato le risultanze della procedura suindicata, aggiudicando definitivamente il servizio alla Società \_\_\_\_\_;
- il Fondo ha provveduto ad effettuare tutte le prescritte verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e che dalle stesse non risultano a carico dell'Affidatario circostanze ostative alla sottoscrizione del presente contratto;
- fanno parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, il Capitolato ed i suoi allegati, nonché l'offerta economica dell'Affidatario; in caso di omissioni ovvero di discordanza o contrasto tra i documenti contrattuali, il presente contratto (di seguito “Contratto”) deve essere considerato prevalente rispetto agli altri documenti e, in ogni caso, deve essere preferita l'interpretazione a favore della Committente come indicato dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- la Società ha prestato una cauzione definitiva, con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti, pari ad € \_\_\_\_\_ mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ stipulata con la \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;



- la Società ha prestato una polizza RCT/RCO, mediante polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ stipulata con la \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

**Tanto premesso**

Le Parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che costituisce parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI DEL CONTRATTO**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno valore di patto.

Il presente Contratto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto in formato elettronico a favore dei dipendenti del Fondo inclusa l'organizzazione complessiva delle attività collegate ed il coordinamento del servizio meglio descritto nel Capitolato allegato al Contratto (di seguito "Appalto").

Il numero di buoni pasto mediamente richiesti mensilmente è di circa n. 360. Tale valore è puramente indicativo e, pertanto, non costituisce alcuna fonte di obbligazione per il Committente.

Ai fini del presente appalto trova applicazione il D.M. n. 122 del 7 giugno 2017.

I buoni pasto elettronici oggetto del presente appalto dovranno avere un valore facciale di € 7,50.

L'Appalto dovrà essere effettuato in conformità al Contratto, al Capitolato ed all'Offerta Tecnica, nonché con esplicito riferimento a quanto previsto nella normativa applicabile. In ogni caso, l'Offerta Tecnica non potrà in alcun modo derogare in senso peggiorativo alle condizioni previste nel Capitolato e nel presente Contratto.

L'affidamento è comprensivo di ogni attività comunque necessaria per lo svolgimento tempestivo ed a perfetta regola d'arte dell'Appalto e con obbligo di risultato.

**Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO**

Il corrispettivo massimo dei servizi affidabili è stato stimato in € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00) oltre iva. Lo stesso è da intendersi come limite massimo di spesa per il Fondo. L'importo facciale unitario di ciascun buono pasto è di € 7,50.

Il corrispettivo dell'appalto sarà interamente determinato a misura. L'importo effettivo che verrà corrisposto all'aggiudicataria è quindi variabile, fermo il limite sopra indicato, in base alle quantità effettivamente ordinate di buoni pasto.

Il prezzo unitario offerto è comprensivo di tutti gli oneri a carico del soggetto aggiudicatario per l'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto, dal Capitolato e dall'offerta tecnica dell'Aggiudicatario.

L'importo complessivo dell'appalto, tenuto conto della eventuale proroga tecnica è pari a € 138.000,00 oltre iva e così composto:

A - Importo complessivo a base di gara	B - Importo modifiche <i>ex</i> art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016	Valore globale gara (A+B)
€ 125.000,00	€ 13.000,00	€ 138.000,00

Il corrispettivo si intende accettato dall'Appaltatore in seguito a propri approfondimenti, verifiche ed

indagini avendo tenuto conto di quanto necessario per il compimento delle prestazioni e suscettibile di influire sulla determinazione dei prezzi.

L'Appaltatore, altresì, dichiara e riconosce che il corrispettivo è remunerativo e compensativo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, relativi alle prestazioni contrattuali, nessuno escluso od eccettuato, inclusi quelli della sicurezza, che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte. Di conseguenza, si intendono compresi e compensati nell'importo dell'Appalto tutti gli onorari e le spese, nessuno escluso od eccettuato, necessari per svolgere l'Appalto a regola d'arte in conformità a quanto descritto nel Capitolato, nel presente Contratto e nell'Offerta Tecnica

I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per i primi dodici mesi di esecuzione della prestazione, come di seguito specificato.

Il procedimento di revisione in favore del Fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall'inizio di ciascun anno di fornitura.

Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, a far data dell'inizio del secondo anno di decorrenza del Contratto, il corrispettivo potrà essere adeguato in misura fino al 75% (settantacinque per cento) delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, anche in deroga agli artt. 1467 e 1664 c.c..

### **Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore per nessuna ragione potrà sospendere, parzialmente o totalmente, ovvero rallentare l'esecuzione dell'Appalto, anche in deroga all'art 1460 c.c.


L'appalto ha una durata di 60 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dalla data del verbale di avvio del servizio. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo tacito.

La durata del contratto potrà essere modificata ai sensi dell'art. 106 del Codice, nonché nei seguenti casi:

- 1) fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nel caso in cui il valore del Contratto non sia stato ancora esaurito; ciò avverrà su comunicazione scritta del Fondo inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine;
- 2) trattandosi di contratto a misura, ove il tetto di spesa massimo fosse saturato prima della naturale scadenza del contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto senza necessità di preventiva disdetta;
- 3) proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 8. In tal caso, verrà reso alla controparte un preavviso di almeno 30 giorni.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali non imputabili all'Appaltatore e non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto (tra cui eventi di forza maggiore e/o caso fortuito e/o cause ricollegabili ad iniziative di terzi, ivi inclusi i detentori delle Sedi da allestire e/o a provvedimenti degli Enti competenti), che impediscano in via temporanea l'utile svolgimento delle prestazioni a regola



d'arte, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà disporre la sospensione dell'appalto.

La sospensione sarà disposta per il tempo strettamente necessario che sarà determinato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà i nuovi termini contrattuali parametrati alla durata della sospensione ed al suo effetto sull'Appalto, sempre che la sospensione non sia ricollegabile a fatto o colpa dell'Appaltatore.

Qualora invece la sospensione, totale o parziale, o il rallentamento siano da attribuirsi a fatto o colpa dell'Appaltatore resteranno ferme le tempistiche contrattualmente stabilite, fermo il risarcimento dei danni ed il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto.

In caso di sospensione, non imputabile all'Appaltatore e/o alla Committente, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, indennizzo o indennità aggiuntiva, ma esclusivamente alla proroga rispetto ai termini contrattuali di ultimazione delle prestazioni.

In ipotesi di sospensione dovuta a cause ascrivibili esclusivamente alla Committente, l'Appaltatore avrà diritto soltanto ad un risarcimento sulla base di quanto previsto dal DM n. 49/18 pari a:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere computate nella percentuale del 2% (due percento);
- b) la ritardata percezione dell'utile di impresa nella misura pari agli interessi legali di mora;
- c) il mancato ammortamento dei macchinari e delle attrezzature necessarie all'esecuzione dell'appalto e le retribuzioni inutilmente corrisposte.

#### **Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione.


L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni contrattuali e dell'assolvimento degli obblighi che derivano, direttamente o indirettamente, dal contratto, dagli artt. 1655 e ss. c.c., e dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli imposti dalla regolamentazione tecnica e dalle norme vigenti, essendo i relativi oneri e rischi compresi e compensati nel Corrispettivo.

Il servizio dovrà essere erogato in conformità alle prescrizioni del Capitolato. Nell'esecuzione del servizio di cui al presente Contratto, l'Affidatario, rappresentato dal responsabile del contratto, non potrà ricevere ordini se non dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dal referente che FBA indicherà, il quale provvederà a vigilare sull'osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto ed a rilevare eventuali inadempienze ed inconvenienti che possano incidere sulla sua efficienza. Per le riscontrate inadempienze dell'impresa nell'esecuzione del servizio verranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 7 "Inadempienze e penalità", nei modi e nei termini ivi indicati.

Qualora venga rilevata l'inosservanza, anche parziale, da parte dell'Appaltatore, delle leggi, regolamenti, circolari, ecc. e/o delle prescrizioni del Contratto, la Committente provvederà a contestare per iscritto l'inadempienza, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato; in mancanza, la Committente si riserva la facoltà, da esercitarsi senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni, di sostituire l'Appaltatore con altro soggetto.

#### **Art. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità. È fatto obbligo allo stesso di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 48 ore



decorrente dal realizzarsi dell'evento impeditivo o dal momento in cui l'aggiudicatario ne è venuto a conoscenza indicando, se possibile, la natura, la possibile durata e gli effetti sull'adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto.

Nessuna delle Parti sarà responsabile per la mancata esecuzione del Contratto dipendente da eventi di forza maggiore di qualunque natura non imputabili ad alcuna delle Parti e che sfuggano al loro ragionevole controllo.

Il Fondo è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale utilizzato dall'Appaltatore per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. L'Appaltatore si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (o Mod. Uniemens) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria. È facoltà del Fondo di richiedere all'Aggiudicatario, in qualsiasi momento e per tutta la durata del contratto, tutta la documentazione necessaria al fine di verificare il predetto rapporto di dipendenza.

#### **Art. 6 - MODALITÀ FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO**

Il pagamento delle somme dovute all'Affidatario verrà eseguito entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di ricevimento di ciascuna fattura dell'Affidatario, che deve riportare il numero totale dei buoni effettivamente caricati nel sistema.

La fatturazione delle prestazioni rese dall'Affidatario avverrà con cadenza mensile.

La fattura dovrà essere intestata a:

**Fondo Banche Assicurazioni Via Tomacelli, 132**

**00186 Roma**

**C.F. 09895391002**

**PEC: amministrazione@pec.fondofba.eu.**

Il Fondo non è in possesso di codice univoco.

La fattura dovrà contenere:

- la denominazione dell'Appalto ed il relativo numero di C.I.G. (codice identificativo gara);
- le attività effettivamente svolte e oggetto di fatturazione.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito specificate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Sulle somme dovute dalla Committente all'Appaltatore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo, risarcimento o rimborso contrattualmente previsto.

L'erogazione del corrispettivo sarà subordinata alla preventiva produzione da parte dell'Appaltatore:

- del Documento Unico di Regolarità Contributiva – in corso di validità - ove la Committente non dichiara di esserne già in possesso;
- di specifica autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi inerenti al trattamento retributivo e agli adempimenti contributivi e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente;
- di ogni altro documento richiesto dalla Committente.



Nel caso in cui la documentazione sopra indicata sia trasmessa in forma incompleta o inesatta, la Committente avrà pieno diritto di sospendere il pagamento del Corrispettivo fino alla data di esibizione da parte dell'Appaltatore dei medesimi documenti integrati e/o corretti.

Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi comunque gravanti sull'Appaltatore in forza del Contratto, la Committente è autorizzata a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, sino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato nella maniera più completa la sua posizione. Inoltre, qualora l'Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dalla Committente o dai soggetti da essa delegati, la stessa potrà provvedervi direttamente, a spese dell'Appaltatore, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni o avanzare pretese di sorta o richieste di risarcimento od indennizzo, fermo il diritto della Committente a procedere alla risoluzione in danno.

Nel caso di RTI, il pagamento sarà eseguito nei confronti dell'impresa capogruppo, che provvederà a corrispondere quanto dovuto agli altri partecipanti al raggruppamento per le prestazioni dagli stessi effettuate, previamente comunicate alla Committente. Resta fermo che ciascuna impresa raggruppata provvederà a fatturare quanto di propria competenza nei confronti della Committente.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010.

#### Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo PEC, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'Affidatario.

Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero presentate nei termini di cui sopra o non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

Sono applicate penali da parte del Fondo nei seguenti casi.

	Ipotesi di Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	Mancato convenzionamento degli esercizi commerciali da parte dell'operatore economico per come descritti dal Capitolato.	Uno per mille del valore del contratto per ciascun giorno di ritardo
2	Mancata comunicazione alla SA, entro 48 ore, e quindi entro 2 (due) giorni dal verificarsi dell'evento, nell'ipotesi in cui si verificano casi di disdetta e/o scadenza e/o recesso e/o risoluzione di convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati.	Uno per mille del valore del contratto per ciascun giorno di ritardo
3	Mancata sostituzione entro i 15 (quindici) giorni successivi, al verificarsi di una eventuale motivata cessazione di rapporto del rapporto di convenzione con gli Esercizi originariamente indicati, con altrettanti Esercizi aventi gli stessi requisiti e ubicazioni territoriali e garantendo le stesse condizioni contrattuali.	Uno per mille del valore del contratto per ciascun giorno di ritardo



4	Elenco aggiornato, inviato con cadenza bimestrale dall'operatore, degli Esercizi convenzionati di cui al Capitolato non corrispondente realmente alle convenzioni stipulate con gli esercizi.	Uno per mille del valore del contratto per ciascun giorno di ritardo
5	Mancato caricamento dei buoni pasto sulla card del dipendente entro 48 ore (2 giorni naturali e consecutivi) dalla richiesta o nel minor termine proposto nell'offerta tecnica.	Uno per mille del valore del contratto per ciascun giorno di ritardo
6	Mancato rispetto dell'offerta tecnica.	Uno per mille del valore del contratto per ciascun giorno di ritardo

Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel Capitolato, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 10 in materia di risoluzione del contratto.

Quanto dovuto dall'Affidatario a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione degli ordinativi afferenti al presente appalto o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'Affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

#### Art. 8 - RECESSO

L'Appaltatore non è legittimato in nessun caso ad esercitare il diritto di recesso contrattuale nei confronti della Committente. Il recesso dal contratto da parte dell'Affidatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

La Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC o lettera raccomandata a/r.

In caso di recesso da parte della Committente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle attività prestate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, oltre a quanto normativamente previsto nelle ipotesi di recesso unilaterale.

La Committente ha facoltà di recedere per giusta causa con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC o lettera raccomandata a/r contenente le motivazioni della decisione, nelle seguenti situazioni:

- giusta causa congruamente motivata;
- inadempimenti, anche se non gravi, dell'Appaltatore;
- ritardata comunicazione da parte dell'Appaltatore della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- fallimento dell'Appaltatore, concordato preventivo, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore; la Committente ha facoltà di recedere anche qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge



fallimentare, o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore, salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno, a giudizio insindacabile della Committente, il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

In tali ipotesi, considerata la sussistenza di una giusta causa per procedere al recesso dal Contratto, le Parti sin d'ora concordano che l'Appaltatore, in deroga a quanto previsto in materia, avrà esclusivamente diritto al pagamento delle attività prestate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. Il recesso avrà effetto dal giorno in cui la volontà di recedere sarà comunicata all'Appaltatore.

#### **Art. 9 - SUBAPPALTO**

In considerazione della natura del servizio, il subappalto non è consentito.

#### **Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ferme restando le altre cause di risoluzione previste dal Contratto e dalla normativa vigente nonché l'applicazione delle penalità ed il risarcimento del danno, la Committente potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC o raccomandata a.r., risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi di:

- frode, colpa grave e/o grave negligenza nell'esecuzione del Contratto, nonché violazione grave, a giudizio insindacabile della Committente, degli obblighi contrattuali o di legge da parte dell'Appaltatore;
- mancato avvio o ripresa dell'Appalto, a seguito di interruzione, entro il termine stabilito dalla Committente, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- perdita di uno o più requisiti soggettivi/oggettivi necessari per l'esecuzione dell'Appalto;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante dell'Appaltatore per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni;
- mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell'Appaltatore;
- raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale;
- cessione totale o parziale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- mancato reintegro della garanzia di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero mancato mantenimento della stessa per il periodo di vigenza dell'Appalto;
- azione giudiziaria nei confronti della Committente per causa dell'Appaltatore;
- grave inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti, inadempimento nei pagamenti dei contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti dell'Appaltatore, accertata dalla





Committente e/o dagli enti competenti con qualsiasi mezzo;

- inosservanza grave, a giudizio insindacabile della Committente, delle misure di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, previste dalle norme di legge in materia;
- esito positivo degli accertamenti antimafia svolti presso la Prefettura competente;
- sospensione non autorizzata dello svolgimento dell'Appalto da parte dell'Appaltatore per almeno 24 ore, salvi i casi di forza maggiore;
- irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- mancato adempimento da parte dell'Appaltatore a richieste avanzate dalla Committente per un termine superiore a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine stabilito dal Contratto o dal Capitolato, dal ricevimento della richiesta stessa;
- affidamento in subappalto ovvero mancata informativa alla Committente in ordine ai subcontratti stipulati, ovvero violazione della normativa applicabile in materia di subappalto;
- esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Fermo quanto sopra previsto, la Committente procederà a diffidare l'Appaltatore a rimuovere la situazione di inadempienza entro un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, nelle seguenti ipotesi:

- riscontro di disservizi, anomalie, negligenze, nonché mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti e prescrizioni del Contratto e del Capitolato;
- violazione di anche uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto;
- esecuzione dell'Appalto non conforme ai modi e tempi prefissati;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nel Capitolato.

Il permanere delle circostanze contestate attraverso la diffida oltre il termine indicato, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del Contratto in danno all'Appaltatore.

La Committente provvederà alla decurtazione dei danni dalla stessa subiti, subendi e che, a suo insindacabile giudizio, subirà a seguito della risoluzione del Contratto, dal corrispettivo spettante all'Appaltatore fino al momento dello scioglimento del rapporto nonché, ove necessario, ad escutere la cauzione.

Resta, in ogni caso, fermo il diritto della Committente di applicare le penali contrattualmente previste, nonché di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della risoluzione, ivi inclusi l'eventuale maggiore importo - rispetto a quello di Contratto - pagato a terzi per l'effettuazione dell'Appalto e gli oneri per l'individuazione del nuovo affidatario. Nessun compenso sarà, invece, riconosciuto all'Appaltatore per il mancato utile.

Inoltre, anche al di fuori delle ipotesi di risoluzione del Contratto, la Committente ha diritto di procedere all'esecuzione in danno delle attività contrattuali non eseguite dall'Appaltatore in modo pienamente conforme ai requisiti di qualità o agli *standards* previsti, imputando allo stesso ogni onere subito.

#### **Art. 11- TERMINI E LORO COMPUTO**

I termini indicati nel presente Contratto e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'Affidatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi.

Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

### **Art. 12 - OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. n. 231/2001)**

L’Affidatario è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.lgs. n. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. L’Affidatario con la presente sottoscrizione aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. n. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e che costituiranno parte integrante del contratto. L’Affidatario è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. La Società manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell’Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

Qualora l’Affidatario, o suoi eventuali collaboratori, violino i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

L’Affidatario si rende disponibile a permettere l’esecuzione di controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza *ex* art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali nonché di essere informata e di accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di terzi specialisti incaricati.

L’Affidatario si impegna a segnalare all’Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicurazioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.

### **Art. 13 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI**

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicate:

- Per FBA: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_;
- Per l’Appaltatore: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all’Affidatario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.

In alternativa, le comunicazioni potranno avvenire a mezzo di Posta Raccomandata A/R ai seguenti



indirizzi:

- Per FBA: \_\_\_\_\_;
- Per l'Appaltatore: \_\_\_\_\_.

Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'Affidatario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di PEC o potrà essere consegnata direttamente al Fondo, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

La ricevuta di consegna della PEC e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

La Parte che intenda cambiare il proprio domicilio avrà l'onere di darne comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo raccomandata A.R. o PEC; fino al momento in cui detta comunicazione non sia stata recapitata alla controparte, resterà valido il domicilio indicato nel Contratto.

Qualsiasi comunicazione, avviso, notifica in base al Contratto dovrà essere effettuata tra le Parti agli indirizzi sopra indicati o agli eventuali diversi indirizzi che verranno comunicati con congruo preavviso per iscritto tramite lettera raccomandata o PEC.

L'Appaltatore indica come soggetto Responsabile dell'Appalto, che lo rappresenterà nei confronti della Committente per ogni questione connessa all'Appalto affidato,

La Committente e i soggetti dalla stessa delegati, ricorrendone giustificati motivi, avranno diritto di esigere dall'Appaltatore, in qualsiasi momento, la sostituzione immediata del Responsabile dell'Appalto, senza che questi possa pretendere alcun indennizzo. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'Appaltatore circa l'operato del Responsabile dell'Appalto.

Ogni comunicazione o notifica fra le Parti relativa al Contratto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana.

#### **ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore si impegna a rispettare la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati in via esclusiva al Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.I.G. dell'Appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore dichiara che gli estremi dei conti correnti dedicati, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto, sono i seguenti:

Conto Corrente n.: [.....], Istituto: [.....], Agenzia: [.....], IBAN: [.....], Intestatario del conto: [.....]

Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [.....], Codice fiscale: [.....], Data di nascita: [.....], Luogo di nascita: [.....], Residenza: [.....], Indirizzo: [.....]

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo ed alla normativa vigente, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge n. 136/2010.

L’Affidatario riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione della fornitura attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accessi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

#### **ART. 15 - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE**

Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l’Affidatario, anche in esecuzione del servizio affidato, sono coperti dall’obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

L’Appaltatore nonché il personale dipendente e/o autonomo di cui si avvalsesse nello svolgimento della propria attività, ha l’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso nell’esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, durante tutta la durata del rapporto e negli anni successivi alla cessazione dello stesso. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

In particolare, l’Appaltatore si impegna:

- i. a non copiare o riprodurre o far copiare e riprodurre ogni e qualsivoglia informazione riguardante la Committente, senza il permesso scritto della stessa, ad eccezione di quelle copie che ragionevolmente devono essere utilizzate ai fini del Contratto;
- ii. non portare a conoscenza di terzi ogni e qualsivoglia informazione riguardante la Committente, senza permesso scritto;
- iii. proteggere e conservare ogni e qualsivoglia informazione riguardante la Committente con massima diligenza ed attenzione nel rispetto del livello di riservatezza attribuito ad ogni informazione trasmessa;
- iv. rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dalle norme attuative.

L’Appaltatore è, inoltre, responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti (inclusi i collaboratori di questi ultimi) e fornitori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

L’obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del Contratto d’Appalto e per gli anni successivi, fintantoché le informazioni delle quali si è venuti a conoscenza non divengano di dominio pubblico.


L’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo non riguarda le informazioni, le notizie e i dati che siano o divengano pubblicamente noti per cause diverse dall’inadempimento dell’Appaltatore o la cui divulgazione sia stata autorizzata espressamente per iscritto dalla Committente o da qualsivoglia provvedimento di legge o regolamento amministrativo.

Sarà facoltà della Committente verificare il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, la cui violazione, da parte sia dell’Appaltatore che del suo personale, comporterà l’automatica risoluzione del Contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell’Appaltatore, di tutti i danni derivanti.

L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Committente un’azione giudiziaria da parte di terzi, l’Appaltatore manleverà e terrà integralmente indenne il Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi il risarcimento dei danni verso terzi e le spese giudiziarie e legali.

Nell’ipotesi di un’azione giudiziaria esperita nei suoi confronti per le violazioni di cui al comma



precedente, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

#### **Art. 16 – PRIVACY NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART.28 REG.679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)**

L'Affidatario si impegna ad ottemperare alla normativa di cui al Regolamento UE 679/2016 e s.m.i. e, a tal fine, è nominato, *ex art. 28* regolamento Europeo n. 679/2016, Responsabile del Trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell'affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in atto di nomina allegato al presente contratto.

#### **Art. 17 – VARIANTI**

Fermo quanto previsto dal Capitolato, l'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell'Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all'applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno.

La Committente potrà richiedere all'Appaltatore, durante lo svolgimento dell'Appalto, l'esecuzione di varianti in corso d'opera nei limiti e con le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 senza diritto per l'Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante.

In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'intero importo del Contratto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria.

Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all'Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell'appalto e a quali condizioni. Se l'Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell'Amministrazione, s'intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell'atto trasmesso. Nel caso in cui l'Appaltatore fornisca riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al DM 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante.

Nel caso di varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal DM n. 48/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'Offerta e applicando agli stessi il ribasso d'asta offerto.

Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a

giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell'Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell'Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell'Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 18 – CONTROLLI E VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si riservano di verificare che le attività oggetto del Contratto, e tutte le attività ad esso connesse, siano eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità al Capitolato, all'Offerta ed al Contratto. Questi soggetti, al fine di appurare il raggiungimento degli obiettivi e il corretto adempimento degli obblighi previsti dal Contratto, e dai relativi allegati, sono autorizzati ad effettuare i controlli ritenuti necessari.

Tali verifiche e controlli, eseguibili attraverso qualunque mezzo, saranno tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, specifiche tecniche, e termini prescritti per l'esecuzione dell'Appalto nel presente Contratto e nel Capitolato, oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali.

La Committente si riserva di eseguire in ogni momento prove e verifiche circa la corretta esecuzione dell'Appalto e, a tal fine, l'Appaltatore si impegna a prestare la massima collaborazione, mettendo a disposizione del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni dato e documento utile o dagli stessi richiesto, nonché il personale e i mezzi necessari.

Gli oneri relativi all'esecuzione di dette prove e verifiche, inclusi quelli per il personale e gli strumenti, sono a carico dell'Appaltatore e sono compresi e compensati con il corrispettivo dell'Appalto.

Ove l'Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, la Committente dispone che si provveda in danno all'Appaltatore medesimo, ritenendo la spesa dalle somme ancora dovute all'Appaltatore o disponendo l'escussione della garanzia.

Resta inteso che, qualora in occasione delle verifiche si riscontrassero difetti o mancanze, il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procederanno all'applicazione delle relative penali e prenderanno ogni determinazione in merito, sino a procedere alla risoluzione in danno del contratto.

I controlli e le verifiche eseguite non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona riuscita dell'Appalto ed all'adempimento delle clausole contrattuali, né dalle incombenze od obblighi derivanti in forza delle leggi, regolamenti e norme applicabili.

In seguito all'ultimazione dell'Appalto si procederà, sulla base della scelta del Responsabile Unico del Procedimento, al rilascio del Certificato di regolare Esecuzione nel rispetto della normativa applicabile e di quella medio tempore emanata.

#### **Art. 19 – GARANZIA**

L'Appaltatore, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte, presta, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una cauzione pari a € \_\_\_\_\_ mediante cauzione/fideiussione allegata al Contratto che prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

La garanzia definitiva opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti. Di conseguenza, la garanzia deve permanere per tutta la durata del rapporto



contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino all'esaurimento degli adempimenti di fine contratto e, comunque, alla definizione di tutte le pendenze. La stessa è progressivamente svincolata con le modalità previste all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e, in ogni caso, sarà restituita senza interessi alla data di emissione del certificato attestante la Verifica di Conformità dell'Appalto, sempre che non sussistano controversie o pendenze di sorta.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Committente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione trattenendo sull'ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti dell'Appaltatore, senza che lo stesso possa avanzare opposizione alcuna. In particolare, in caso di risoluzione del Contratto per inadempienze dell'Appaltatore, la Committente si riserva di trattenere, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'intera somma costituente il deposito cauzionale.

La Committente può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in tal caso, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, fermo il diritto della Committente a procedere alla risoluzione in danno.

#### **Art. 20 – ASSICURAZIONI**

L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni che dovesse arrecare, in conseguenza dell'esecuzione dell'Appalto e delle attività connesse, a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per i terzi, sollevando e manlevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore si impegna a stipulare tutte le assicurazioni e garanzie obbligatorie per legge, ivi incluse quelle previste dal codice civile che dovranno essere mantenute per tutta la durata del Contratto.

Resta comunque stabilito che, anche nel caso in cui l'ammontare dei danni ecceda i massimali sopraindicati ovvero siano previste franchigie, l'Appaltatore è da considerarsi quale il responsabile esclusivo sia nei confronti della Committente che dei terzi. L'Appaltatore, pertanto, provvederà a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni possibile conseguenza pregiudizievole, inclusi eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalle protezioni assicurative.

#### **Art. 21 – RISERVE**

L'Appaltatore ha la possibilità di manifestare il proprio circostanziato disaccordo in merito alla conduzione dell'Appalto, alle disposizioni impartitegli ed alla contabilità delle opere unicamente mediante puntuali e dettagliate riserve contenenti, in modo chiaro e specifico, la quantificazione delle eventuali somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute e le motivate ed analitiche ragioni di ciascuna pretesa.

Le riserve devono essere formalizzate a pena di decadenza via PEC o raccomandata a/r entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ne costituisce la causa e, in ogni caso, ai sensi del DM n. 49/18, devono essere iscritte sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

Le riserve non espressamente confermate sulla contabilità successiva o sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è



effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

In caso di fatto continuativo, ovvero sia di avvenimenti il cui perdurare nel tempo ha in sé una carica dannosa, suscettibile di essere apprezzata nel tempo, il termine sopra indicato deve considerarsi decorrente dall'inizio del fatto e non dalla sua cessazione.

L'Appaltatore è, in ogni caso, tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto senza poter interrompere, sospendere o ritardare l'esecuzione dell'Appalto quale che sia la riserva che lo stesso abbia iscritto.

#### **Art. 22 – SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DEL PERSONALE**

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa in materia di prevenzione infortuni e di salute e sicurezza dei lavoratori vigente al momento dell'esecuzione dell'Appalto.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà sull'Appaltatore, restandone sollevata la Committente, indipendentemente dalla causa o ragione cui debba imputarsi l'incidente.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme in materia di salute, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché la normativa vigente che disciplina la domanda e l'offerta di lavoro. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, anche se l'impresa non aderisca alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi.

È fatto divieto di impiegare nell'esecuzione dell'affidamento soggetti diversi dai dipendenti dell'Appaltatore o soggetti la cui posizione non sia in regola con gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di ogni altro genere. L'inosservanza della presente disposizione comporta la denuncia presso le competenti Autorità e, ad insindacabile giudizio della Committente, la risoluzione del Contratto.

L'Appaltatore si impegna espressamente affinché per tutto il personale, dipendente e/o autonomo, coinvolto dallo stesso e dai sub affidatari nello svolgimento delle attività di cui al Contratto, siano assolti tutti gli obblighi assicurativi, fiscali, contributivi e previdenziali previsti nei vigenti contratti di lavoro e dalla normativa di legge, in modo che venga esclusa, sin d'ora, ogni responsabilità della Committente. L'Appaltatore dichiara espressamente di manlevare la Committente in relazione alle conseguenze derivanti dall'inadempimento dei predetti obblighi.

La Committente si riserva di procedere, in ogni momento e in ogni caso, in sede di pagamento del corrispettivo, alla verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore anche per eventuali lavoratori in somministrazione o in distacco.

I pagamenti saranno vincolati alla regolarità contributiva dell'Appaltatore e saranno sospesi sino a che non sia stata sanata l'inadempienza senza che l'Aggiudicatario possa avanzare alcuna eccezione né richiedere qualsivoglia risarcimento, indennizzo, interesse o altro per il mancato pagamento.

Il mancato rispetto di quanto sopra da parte dell'Appaltatore darà facoltà alla Committente di avvalersi della risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **Art. 23 – CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICHE SOCIETARIE**

Salve le ipotesi previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, il Contratto non può essere ceduto da parte dell'Appaltatore. La violazione del divieto di cessione comporta la risoluzione di diritto del Contratto con escussione della garanzia definitiva presentata.

La Committente può liberamente cedere i crediti di cui al Contratto (in tutto o in parte) a terzi.

È vietata la cessione dei crediti derivanti dal Contratto senza la previa espressa autorizzazione scritta



della Committente, fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui proceda a scontare, presso uno o più Istituti bancari, le fatture emesse in relazione ai corrispettivi maturati, l'Appaltatore dovrà fornire una preventiva comunicazione scritta alla Committente, indicando il nominativo della Banca ed i singoli documenti fiscali oggetto di sconto.

Sono vietati la delegazione e il mandato all'incasso senza la previa autorizzazione scritta da parte della Committente.

In ogni caso, la Committente intende far salve anche nei riguardi di eventuali cessionari autorizzati tutte le eccezioni e riserve che potrebbero essere fatte valere nei confronti dell'Appaltatore, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della medesima.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente se, nel corso di esecuzione del Contratto, siano intervenute variazioni nella composizione societaria ovvero altre operazioni societarie.

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti della Committente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto a comunicarle il fatto e non abbia documentato il possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dell'Appalto.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla predetta comunicazione, la Committente potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove il soggetto risultante dall'operazione societaria non possenga i requisiti necessari per l'esecuzione dell'Appalto o, in ogni caso, non venga reputato, ad insindacabile giudizio della Committente, idoneo alla prosecuzione dell'Appalto.

#### **Art. 24 – TRASPARENZA**

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o attività simili comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara, con riferimento alla Gara indicata in premessa, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate dalla legge e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della normativa applicabile.

Qualora anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo non risultasse conforme al vero, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell'Appalto gli impegni e gli obblighi di cui alla precedente lettera c), il Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, con facoltà della Committente di incamerare la cauzione prestata.

#### **Art. 25 – NORME APPLICABILI**

L'Appaltatore è tenuto a rispettare, assumendosi ogni responsabilità di carattere civile e penale inerente l'esecuzione del Contratto:

- le norme di legge previste in materia di appalti pubblici e, in particolare, il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., le linee guida emanate dall'ANAC e la normativa connessa;
- le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di sicurezza, igiene e prevenzione

- infortuni;
- le norme di prevenzione e protezione dagli incendi;
  - le norme relative al trattamento ed alla tutela dei lavoratori nonché alla formazione, qualificazione e certificazione del personale così come integrate dalle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità e dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le attività oggetto di appalto;
  - la normativa vigente che disciplina la domanda e l'offerta di lavoro con particolare riferimento al rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni;
  - tutte le norme in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori;
  - tutta la normativa comunitaria, nazionale e locale e tutte le norme, prescrizioni e raccomandazioni di pubblici Enti, Organismi e Autorità (inclusi VV.F., I.S.P.E.S.L., A.S.S.L.) applicabili all'esecuzione del Contratto;
  - la normativa ambientale e le disposizioni in materia di tutela del suolo e delle acque dall'inquinamento, di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e dei rifiuti da imballaggio, di inquinamento atmosferico e acustico ambientale, nonché le prescrizioni degli enti competenti, assumendo la piena e totale responsabilità per qualsiasi illecito conseguente all'attività propria o dei subaffidatari;
  - la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed il D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, per quanto applicabili, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso;
  - il D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, impegnandosi ad operare conformemente allo stesso e, in particolare, a non subaffidare attività a soggetti oggetto delle sanzioni interdittive di cui al predetto Decreto, nonché ad ottemperare alle regole di condotta ivi stabilite sia nei confronti della Committente che di terzi, nonché ad astenersi da comportamenti che possano configurare ipotesi di reato;
  - le disposizioni, anche tecniche, di cui alla normativa tecnica applicabile.

Per quanto non disciplinato nel presente Contratto, si applica la normativa sopra richiamata, per quanto compatibile.

Ogni qualvolta nel Contratto e nei suoi allegati si rinvia ad un provvedimento legislativo o regolamentare, il riferimento deve intendersi esteso anche alle successive modifiche e integrazioni.

La lingua applicabile all'Appalto ed a ogni documento contrattuale è l'italiano; la Legge applicabile al Contratto è quella italiana.

#### **ART. 26 - NORME FINALI**

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al Contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sulla Committente, nonché tutte le spese di pubblicazione gravanti per legge sull'Appaltatore.

Qualunque modifica al presente Contratto ed al Capitolato non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto e/o del Capitolato non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Committente, ovvero ogni forma di tolleranza non costituiscono, in nessun caso, una rinuncia della medesima Committente ai diritti ad essa spettanti, che la stessa si riserva di far comunque valere nei limiti della



prescrizione.

Ove risulti necessario, a causa di intervenute modifiche legislative, operare una modifica al Contratto ed al Capitolato, le Parti si impegnano, sin d'ora, ad emendare lo stesso al fine di renderlo conforme alla normativa in vigore.

#### **ART. 27 - FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia o contestazione non consentirà all'Appaltatore di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

Fatta salva la possibilità di ricorso agli istituti di cui all'art. 206 e 208 D. Lgs. n. 50/2016, ogni controversia nascente dall'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione del Contratto d'Appalto, che non si sia potuta definire attraverso un'amichevole composizione, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma anche in caso di continenza e/o di connessione di cause ed in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Per Fondo Banche Assicurazioni

*Il Presidente*

Per \_\_\_\_\_

*Il Legale Rappresentante*

**Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. sono espressamente approvate le seguenti clausole: Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ; Art. 8 - RECESSO; Art. 9 SUBAPPALTO; ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; Art. 12 - OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. n. 231/01); ART. 16 - PRIVACY NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART.28 REG.679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR); Art. 20 ASSICURAZIONI; Art. 21 RISERVE; Art. 22 SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DEL PERSONALE, Art. 23 CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICHE SOCIETARIE; ART. 27 - FORO COMPETENTE.**

Per Fondo Banche Assicurazioni

*Il Presidente*

Per \_\_\_\_\_

*Il Legale Rappresentante*

